

---

**Uffici di Presidenza riuniti**

**della I COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI e VII COMMISSIONE ISTRUZIONE**

**integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Atto Senato n. 2598 “Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.**

**MEMORIA**

**depositata da AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza**

**concernente gli articoli 19 e 20 del decreto-legge in conversione**

Le misure previste dagli artt. **19** (*Portale del sommerso*) e **20** (*Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*) del **decreto-legge n. 36/2022**, in fase di conversione in legge, utilizzano positivamente il contesto fornito dal Piano di recupero e resilienza, per apportare significative migliorie alla disciplina generale del lavoro e a quella della sicurezza sul lavoro.

Il profilo che si intende evidenziare in questa sede è quello della sicurezza del lavoro, anche in connessione col profilo lavoristico del contrasto al lavoro sommerso.

Infatti, i citati articoli investono direttamente (**art. 20**) tale settore normativo, oppure (**art. 19**) considerano un aspetto della disciplina generale del lavoro (il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso) che ha importanti ricadute sulla sicurezza del lavoro.

**A. La rubrica del Capo II del decreto-legge**

I due articoli del d.l. sono collocati nel **Capo II**, rubricato “*Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale*”.

Questa rubrica è evidentemente incompleta, perché “salta” le materie del lavoro e della sicurezza del lavoro, che pure sono presenti, come si è visto, nel Capo II.

La questione non è puramente formalistica, in quanto influenza l’ammissibilità degli emendamenti che saranno presentati al d.d.l. di conversione.

**Si prospetta quindi in primo luogo l’opportunità di integrare la rubrica del Capo II in coerenza con gli effettivi contenuti del decreto.**

Entrando nel merito dei due articoli, si rileva quanto segue.

---

## B. Il Portale del Sommerso e il SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione)

L'art. 19 del decreto-legge in conversione prevede l'istituzione del nuovo "Portale del Sommerso", in sostituzione della BDAI (Banca Dati Aziende Ispezionate), istituita nel 2004 per mettere a fattor comune i dati relativi all'espletamento delle funzioni di vigilanza in materia lavoristica e di legislazione sociale spettanti all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL.

Le differenze del nuovo Portale rispetto alla vecchia Banca dati sono due: a) ampliamento soggettivo, cioè ai dati rivenienti dalle ispezioni in materia lavoristica effettuate dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, in aggiunta agli organi di vigilanza già previsti dalla BDAI; b) ampliamento oggettivo, ossia ai dati riguardanti l'eventuale seguito contenzioso dei provvedimenti sanzionatori.

Con questi ampliamenti viene indubbiamente completata e rafforzata la conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso, agevolandone il contrasto.

Su un altro versante però, il fenomeno del sommerso è affrontato anche dalla disciplina della sicurezza del lavoro, proprio per le sue interconnessioni con quest'ultima. Tuttavia questo avviene in modo completamente staccato dalla lotta al sommerso effettuata con gli strumenti lavoristici visti sopra.

Il motivo di questa attenzione al sommerso nell'ambito della sicurezza del lavoro è evidente: la presenza di lavoro sommerso si accompagna quasi inevitabilmente alla violazione di molte, o di tutte, le regole che presidiano la salute e la sicurezza del lavoratore.

Le norme di riferimento in questo caso sono gli artt. 8 (*Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*, in sigla SINP) e 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*) del **d. lgs. 81/2008**, c.d. Testo Unico della sicurezza del lavoro.

Ambedue queste norme sono state modificate dal recente **d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021**. In particolare, nell'**art. 14 del decreto 81** è stata ampliata e precisata la nozione di "lavoro irregolare", che, oltre al lavoro sommerso propriamente detto, viene ora a comprendere anche i lavoratori autonomi occasionali non preventivamente comunicati all'Ispettorato territoriale del lavoro.

In caso di constatazione di "lavoro irregolare", scattano la sospensione dell'attività e ulteriori sanzioni amministrative. Gli stessi provvedimenti scattano anche in caso di constatazione di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro.

In questi casi gli organi di vigilanza che possono adottare il provvedimento di sospensione sono: l'Ispettorato Nazionale del lavoro (sia per lavoro irregolare che per accertamenti in materia di sicurezza lavorativa), le ASL (solo per accertamenti in materia di sicurezza lavorativa) e il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (per gli accertamenti in materia di antincendio).

Anche le attività di vigilanza svolte a questi fini dai menzionati organi generano un flusso di informazioni, che riguardano ambedue i tipi di violazioni. Come vengono trattate queste informazioni?

---

Esse confluiscono nel SINP, cioè in un sistema diverso e separato sia rispetto alla BDAI, sia all'istituendo Portale del Sommerso. Ossia: non si mettono a fattor comune le informazioni disponibili, né le si fa interagire sinergicamente, perdendo una parte della possibile efficacia delle informazioni stesse. Va anche tenuto presente che al SINP ha diritto di accedere una platea di utenti molto più vasta rispetto al Portale del Sommerso.

**Si prospetta quindi l'opportunità di inserire nel decreto-legge la previsione di un'estrazione dal Portale del Sommerso, a cura dell'INL, di elaborazioni statistiche sulle informazioni ivi contenute, aggregate e anonimizzate, per il loro inserimento nel SINP. Questo dovrebbe avvenire rispettando le modalità specifiche del SINP, come delineate dal decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183.**

### **C. Ampliare la nozione di "lavoro irregolare" rilevante**

Se correttamente si considerano, come visto sopra, la materia lavoristica e quella di sicurezza del lavoro come inerenti fin dall'origine al decreto-legge in conversione, allora la conversione del decreto-legge potrebbe costituire l'occasione per superare i limiti di applicabilità della nozione di "lavoro irregolare" contenuti **nell'art. 14 del d. lgs. 81/2008**.

Tali limiti (presenza nel luogo di lavoro di almeno dieci lavoratori in nero, esclusione delle aziende con un solo lavoratore) sottraggono al potere sanzionatorio una pletora di realtà lavorative, in particolare piccole e piccolissime, senza che se ne veda una sufficiente ragione. Infatti il giusto sostegno alle piccole e medie imprese non dovrebbe tradursi in corritività con le loro pratiche illegali. Ancor più questo vale per gli accertamenti di lavoro nero "sottosoglia" presso grandi aziende.

**Si prospetta quindi l'opportunità di rafforzare la fattispecie di "lavoro irregolare" contenuta nell'art. 14 del d. lgs. 81/2008 mediante un articolo aggiuntivo, introdotto dalla legge di conversione nel d.l. 36/2022, che modifichi detto art. 14 nel senso di far scattare la sospensione e le altre sanzioni in presenza anche di un solo lavoratore irregolare.**

### **D. Formazione aggiuntiva in sicurezza del lavoro nell'esecuzione di progetti finanziati dal PNRR**

L'art. 20 del d.l. in conversione introduce la facoltà per l'INAIL di attivare protocolli d'intesa aventi ad oggetto programmi o progetti di formazione aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoria, in sicurezza del lavoro.

Questa previsione è apprezzabile nei suoi intenti: essa però è limitata o distorta, in modo incongruo e improduttivo, da varie specifiche o assenza di specifiche, che si dovrebbero correggere o aggiungere.

**In particolare:**

- 
- all'alinea dell'articolo occorrerebbe consentire all'INAIL di stipulare i protocolli d'intesa con imprese di qualsiasi dimensione, correggendo l'imprecisa e limitativa espressione "aziende e grandi gruppi industriali";
  - alla lettera a) occorrerebbe estendere i protocolli d'intesa anche a programmi di addestramento, oltre che di formazione, dei lavoratori;
  - dopo la lettera c), inserendo una lettera c-bis), estendere i protocolli d'intesa anche ai programmi di disseminazione di ritrovati tecnologici innovativi già esistenti, oltre a quelli di ricerca di nuovi ritrovati;
  - alla lettera d), assicurare che le iniziative di comunicazione ivi contemplate abbiano ad oggetto esperienze effettivamente condotte sul campo o reali iniziative operative, evitando di promuovere baracconi puramente mediatici.